

Regione Emilia-Romagna



PIANO REGIONALE DI
PROTEZIONE DALL' AMIANTO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

CONVEGNO
“GESTIONE E BONIFICA DELL’AMIANTO”
20 OTTOBRE 2004
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
BOLOGNA

IL PIANO REGIONALE AMIANTO

Dr.ssa Marinella Natali
Dr.ssa Mariella Riefolo

Assessorato Sanità
REGIONE EMILIA-ROMAGNA



OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DALL'AMIANTO (Del. Cons. Regionale 497/96)

- **LA CONOSCENZA COMPLESSIVA DEL RISCHIO AMIANTO**
- **LA FORMAZIONE SUI RISCHI DERIVANTI DALLA ESPOSIZIONE ALLE FIBRE DI AMIANTO**
- **IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA' AMBIENTALE E DI SICUREZZA DEL LAVORO**
- **LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**
- **GLI ORIENTAMENTI RELATIVI A PROBLEMATICHE SANITARIE CONNESSE CON L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMIANTO**



MODALITA' PER LA CONOSCENZA

- **CENSIMENTO DELLE IMPRESE CHE UTILIZZANO O CHE HANNO UTILIZZATO AMIANTO NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E BONIFICA**
- **CENSIMENTO DEGLI EDIFICI NEI QUALI SONO PRESENTI MATERIALI O PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO**
- **INDIVIDUAZIONE DI ALTRE SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO QUALI:**
 - *Cave e miniere in cui sono possibili affioramenti ofiolitici con serpentiniti*
 - *Stabilimenti di produzione di materiali contenenti amianto dismessi o riconvertiti*
 - *Materiali accumulati a seguito delle operazioni di bonifica di mezzi di trasporto vari*
 - *Capannoni utilizzati o dismessi con componenti in amianto cemento*
 - *Edifici o strutture dove e' presente amianto spruzzato*
 - *Impianti industriali dove e' stato utilizzato amianto*



LA CONOSCENZA COMPLESSIVA DEL RISCHIO AMIANTO

- Il censimento di imprese ed edifici non parte ex novo
- La Legge Regionale 9 marzo 1990, n° 15 di *Piano Sanitario Regionale* per il triennio 1990 - 1992 che prevedeva un **“Piano Mirato Amianto”**
- **censimento delle realtà che utilizzavano l’amianto per la produzione di manufatti o che effettuavano la demolizione di prodotti contenenti amianto**
- **censimento strutture edilizie ad uso collettivo che avevano subito trattamenti per l’insonorizzazione o per l’isolamento con prodotti contenenti amianto**
- La circolare del Ministero della Sanità n° 45 del 10 luglio 1986 recante *“Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati”*



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN EDIFICI PUBBLICI, LOCALI APERTI AL PUBBLICO E DI UTILIZZAZIONE COLLETTIVA E BLOCCHI DI APPARTAMENTI

Essa dovrà riguardare:

- il tipo e le condizioni dei materiali
- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento e degrado
- i fattori che influenzano l'esposizione degli individui (diffusione delle fibre e tempi di esposizione)


Non sono oggetto di censimento:

- materiali in cemento-amianto quali coperture in eternit, tubi e condotte, serbatoi per l'acqua, canne fumarie
- materiali in vinil-amianto quali mattonelle e pavimenti vinilici, guaine bituminose



CENSIMENTO DELLE AZIENDE

- La Legge n° 257 del 27 marzo 1992 fa divieto a partire dal 1994 di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto



- Il censimento riguarda principalmente:
 - le aziende di bonifica e smaltimento
 - le aziende in cui l'amianto è presente all'interno di impianti e macchine soprattutto a fini di coibentazione




CENSIMENTO AZIENDE I° FASE (1997-MARZO 1999)

Schede Spedite	Schede Tornate	% Tornate/ Spedite	Aziende positive	% Positive/ Tornate
24146	7855	32,5	2176	27,7



CENSIMENTO AZIENDE II° FASE (1999-2000)

**PER RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE CONOSCENZA DEL RISCHIO
NEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE**



II° FASE CENSIMENTO

CRITERI PER LA SCELTA "MIRATA" DEI COMPARTI DA CONSIDERARE NELLA II° FASE DI CENSIMENTO


- **CONOSCENZA STORICA DEL CICLO PRODUTTIVO CON UTILIZZO DI AMIANTO COME MATERIA PRIMA O COME SEMILAVORATO FRIABILE E CON PRESENZA DI COIBENTAZIONI IMPORTANTI IN MATRICE FRIABILE**
- **COMPARTI (CODICI ISTAT) IN CUI SONO PERVENUTE RISPOSTE POSITIVE**
- **AGGIORNAMENTO ANAGRAFE AZIENDE CON CODIFICA ISTAT 1991**




CENSIMENTO AZIENDE II° FASE (1999-2000)

OBIETTIVO

CONOSCENZA DIVERSIFICATA PER I VARI COMPARTI PRODUTTIVI



SI DISTINGUONO 3 CATEGORIE



ALTO

MEDIO

BASSO

INTERESSE



CENSIMENTO EDIFICI

Legge 257/92, art. 12, comma 5

- Obbligo per i proprietari degli immobili di comunicazione alle Aziende USL (Dipartimenti di Sanità Pubblica) dei dati relativi alla presenza di amianto floccato o in matrice friabile
- Le Aziende USL (Dipartimenti di Sanità Pubblica) istituiscono un registro per la raccolta di tali comunicazioni
- Il registro risulterà utile alle imprese incaricate di eseguire la manutenzione degli edifici che dovranno acquisire presso le Aziende USL (Dipartimenti di Sanità Pubblica) le informazioni necessarie per l'adozione delle adeguate misure cautelative per gli addetti



CENSIMENTO EDIFICI I° FASE (1997-MARZO 1999)

SOGGETTI CONTATTATI

N° 16368

SCHEDE RITORNATE

(EDIFICI SEGNALATI CON PRESENZA/ASSENZA AMIANTO)

N° 28955



pari a 1,8 edifici per soggetto contattato

EDIFICI CON PRESENZA DI AMIANTO

N° 2113



pari al 7,3 % di tutti quelli in cui è stata effettuata la ricerca




NUMERO DI AZIENDE DI UTILIZZO E CON LOCALIZZAZIONI DI AMIANTO FRIABILE IN IMPIANTI E MACCHINE, SUDDIVISE PER PRIORITA' DI BONIFICA






NUMERO DI EDIFICI SUDDIVISI PER PRIORITA' DI BONIFICA





Piani di Lavoro presentati (1996-2003)



	Anno							
	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Friabile	289	382	374	405	294	91	450	136
Compatto	5067	4523	4236	3359	3048	2813	2196	1238
Totale Piani di Lavoro	5356	4905	4610	3764	3342	2904	2646	1374



CENSIMENTO PIETRE VERDI

**13 SITI ESTRATTIVI OFIOLITICI
DI CUI**

1 SITUATO A PIACENZA

10 SITUATI A PARMA

2 SITUATI A MODENA



FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE DEI SOGGETTI ADDETTI AD ATTIVITA' DI BONIFICA E SMALTIMENTO

- **Le imprese che operano per la bonifica, la rimozione e lo smaltimento sono tenute, ai sensi dell'art. 12, comma 4, L. 257/92, ad assumere il personale con esperienza nel settore che abbia i titoli di abilitazione rilasciati a seguito della partecipazione ad appositi corsi regionali**
- **I corsi, secondo quanto disposto all'art.10, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994 interessano:**
 - **lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica**
 - **dirigenti delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica****e sono articolati in relazione al livello professionale dei partecipanti (livello operativo e gestionale)**




NUOVA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA DI AMIANTO

- **Dal 1997 al 2000 tali corsi sono stati promossi dalla Regione con propria sperimentazione diretta**
- **Dal 2001 le iniziative formative si attivano sulla base delle richieste espresse dalle aziende e rientrano nella normale programmazione delle Amministrazioni Provinciali che provvedono al loro riconoscimento, previa verifica di conformità allo standard regionale**



ABILITATI ALLE ATTIVITA' DI BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO (LUGLIO 2000-SETTEMBRE 2004)





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



**LINEE-GUIDA per
la Valutazione dello stato di conservazione delle
Coperture in Cemento-Amianto
e per la Valutazione del rischio**

Assessorato Sanità
Servizio Sanità Pubblica



**AZIONI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO ESPRESSO SULLO STATO DI
CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA ED AL CONTESTO IN CUI E' UBICATA**

Somma	Giudizio dello stato di conservazione della copertura*	Azioni conseguenti
5 - 10	Discreto	Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre.
11 -20	Scadente	Valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica** da effettuarsi entro 3 anni. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.
21- 27	Pessimo	Prevedere un intervento di bonifica** entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d'eccellenza. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell'Organo di controllo. In questi casi si propone di fare ricorso all'ordinanza emessa dall'Autorità Sanitaria Locale.

* Si tenga conto del giudizio del lato peggiore.

** Quando l'intervento di bonifica prevede la rimozione del materiale, la ditta esecutrice deve presentare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 277/91, il piano di lavoro alla A.U.S.L. , competente per territorio, che rilascerà relativo parere.